

Al fine di rendere armoniosa la lettura del presente documento, si procede a riportare le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, così come riportate nella Deliberazione n. 147/2018/PRSP, alle quali si dà seguito con le proposte dell'Ente sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

1. Disamina delle modalità di determinazione del Risultato di Amministrazione.

Rilievi Corte dei Conti

In merito alla modalità di determinazione del Risultato di Amministrazione viene rilevata:

- ✓ la mancata determinazione del FCDE;
- ✓ l'assenza di accantonamenti per indennità di fine mandato;
- ✓ l'assenza di accantonamenti per spese legali;
- ✓ l'assenza di accantonamenti per contenzioso;
- ✓ l'omesso accantonamento delle quote per anticipazioni di liquidità CC.DD.PP., di cui l'Ente ha beneficiato:
 - a) per euro 6.634.845,32, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 35/2013;
 - b) per euro 5.045.604,99, ai sensi dell'articolo 32 del D.L. n. 66/2014.

Viene rilevato che dette problematiche hanno palese refluenza sulla corretta quantificazione dell'importo del maggiore disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui.

Deduzioni dell'Ente

L'Ente, nel controdedurre ai rilievi della Corte dei Conti, fa rilevare che l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016, pari ad euro 503.993,98 è stato così ripartito:

- ✓ F.C.D.E. per euro 157.779,38
- ✓ fondo contenzioso per euro 150.000,00
- ✓ indennità fine mandato per euro 15.234,00
- ✓ accantonamento quale vincolo derivante da trasferimenti per euro 150.000,00
- ✓ quota disponibile pari ad euro 30.980,60.

Atteso che oramai tale dato ha una valenza relativa, anche al fine di determinare una qualche misura correttiva da sottoporre al Consiglio Comunale, si ritiene invece opportuno riportare la situazione scaturente dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 atteso che esso rappresenta l'attuale stato dell'Ente e il punto di partenza di successive misure correttive che l'Ente dovrà operare già in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 e successivi.

Come rilevabile dal prospetto che segue, emerge chiaramente come l'Ente abbia dato seguito agli elementi caratterizzanti la superiore richiesta di misure correttive e nello specifico viene quantificato in maniera congrua il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) nonché viene riportato correttamente l'accantonamento delle quote per anticipazioni di liquidità (F.A.L.).

Quanto riportato nel presente punto ha valenza anche per il successivo punto 6 che rileva dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

Per quanto riguarda l'accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco essa viene prevista in misura ritenuta congrua atteso che il Sindaco, avendo rinunciato per gli anni precedenti alla sua indennità, non maturerebbe alcuna indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda l'accantonamento a Fondo Contenzioso e a quello per le spese legali, è stata attivata apposita misura correttiva finalizzata, ai fini della predisposizione di apposito elenco che puntualizzi la reale consistenza del contenzioso pendente, le passività potenziali e gli eventuali incarichi legali non quantificati preventivamente.

Tale risultato atteso risulta determinante per poter incidere in maniera puntuale - contabilmente e finanziariamente - sui predisponendi documenti contabili destinando ovvero accantonando quelle somme che verranno ritenute congrue possibilmente già a partire dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020.

Con l'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 si procederà in maniera puntuale alla determinazione di quanto eventualmente spetterebbe a tale titolo al Sindaco. Alla luce delle superiori argomentazioni, si illustra il risultato di amministrazione al 31.12.2019 determinato nella seguente composizione:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Risultato di amministrazione (A)	1.713.546,76
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019	14.613.672,41
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	10.104.387,85
Fondo perdite società partecipate	23,00
Fondo contenzioso	128.941,08
Fondo Rischi per Spese Potenziali	153.952,24
Fondo Rotazione Stabilità EE.LL.	0,00
Indennità di fine mandato Sindaco	2.788,86
Totale parte accantonata (B)	25.003.765,44
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:	
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2018	234.180,35
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2019	8.694,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	150.000,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	392.874,47
Parte destinata agli Investimenti	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018	73.880,54
Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019	101.646,65
Altri vincoli	0,00
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	175.527,19
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	-23.858.620,34
(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.	

È necessario far presente che in sede di approvazione dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi 2018 e retro, l'Ente ha determinato il F.C.D.E. secondo il Metodo Semplificato.

Difatti, nella quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, fino all'anno 2018, in alternativa al metodo ordinario disciplinato dall'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, all'esempio n. 5), è stato applicato il c.d. metodo semplificato. Quest'ultimo, di fatto, consentiva di determinare l'accantonamento sommando a quello del rendiconto dell'esercizio precedente lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal modo, avendo a preventivo accantonato meno del 100%, si è potuto evitare di dover recuperare il gap a consuntivo (fermo restando la variante attuata dall'Ente di non applicare a FCDE l'entrata TARI, come riportato al successivo punto 6).

Ma, come detto, tale facoltà non può essere più esercitata, scaricando consequenzialmente sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 tutte le quote non accantonate sino a tale data.

Il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime, consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, e specificamente all'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione **2019** per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili.

Tutto ciò con la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha inserito l'articolo 39-quater (Disavanzo degli Enti Locali) e che recita:

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali
-

disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Nel nostro caso l'Ente si trova con la seguente determinazione:

Ripiano F.C.D.E. - anno 2019	
Descrizione	importo
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	1.344.562,86
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019	0,00
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - Esercizio 2019	296.578,07
d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (a-b+c)	1.641.140,93
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	14.613.672,41
f) Differenza da Ripianare (e-d)	12.972.531,48

Il maggiore disavanzo, come sopra determinato, è oggetto di ripiano, con quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2021, in 15 anni.

Inoltre il Legislatore, con la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha affrontato anche le conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, inserendo l'articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)), che recita:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti,

- al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b. dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

In sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2018 e retro, in ossequio alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successive norme di rifinanziamento, "utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, l'Ente ha provveduto a sterilizzazione il Fondo facendolo confluire nel F.C.D.E.

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Con la Sentenza n. 4 del 28.01.2020 la Corte Costituzionale ha pronunciato la citata sentenza esprimendosi sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella Legge 06.08.2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e dell'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione promosso dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione - con Ordinanza del 18.02.2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Il giudice rimettente riferiva che il Comune di Napoli ha proposto ricorso avverso la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, n. 107 del 10.09.2018, con la quale veniva affermata l'inadeguatezza delle misure correttive adottate dall'amministrazione comunale per la gestione del bilancio e conseguentemente preclusa l'attuazione di alcuni programmi di spesa.

In particolare, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti avrebbe contestato l'illegittimità dell'azzeramento del fondo anticipazioni liquidità (F.A.L.) disposto dal Comune di Napoli, con imputazione del corrispondente importo al fondo per i crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.).

La norma consentiva di utilizzare il F.A.L. per finanziare il F.C.D.E. (o, meglio, trasformando il F.A.L. in F.C.D.E.), ed aggirava importanti principi in tema di diritto del bilancio, in quanto eliminava la sterilizzazione degli effetti dell'anticipazione di liquidità, migliorava surrettiziamente il risultato di amministrazione e aumentava la capacità di spesa dell'Ente.

Secondo il rimettente, la traslazione del fondo anticipazioni di liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità consentiva un utilizzo per finalità diverse dalla mera provvista di cassa e, in tal modo, ampliava la capacità di spesa dell'ente, violando numerosi principi costituzionali tra i quali quelli dell'equilibrio, della copertura della spesa nonché la "regola aurea" dell'articolo 119 della Costituzione, laddove è fatto divieto di indebitarsi per destinazioni diverse dall'investimento.

Aggirando la "sterilizzazione" degli effetti contabili delle anticipazioni di liquidità, diversi e ulteriori rispetto a quelli esercitati sulla cassa, così come sancito dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, nella predetta delibera, sarebbero lesi gli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto un'anticipazione di cassa non potrebbe costituire una valida copertura finanziaria delle spese, determinando gravi danni strutturali al bilancio dell'ente. Si verificherebbe altresì una violazione dell'articolo 136 della Costituzione, per contrasto con il giudicato costituzionale delle sentenze della Corte n. 181 del 2015, n. 269 del 2016 e n. 89 del 2017, laddove si afferma che le anticipazioni di liquidità «altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie» e, in quanto tali, esse «non possono finanziare la copertura di disavanzi o spese di pertinenza degli esercizi successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2013». Proprio per evitare tale risultato sarebbe stata prevista la sterilizzazione di dette anticipazioni tramite il fondo. Ne discenderebbe che il F.A.L., contrariamente alla sua funzione, sarebbe utilizzato per determinare un aumento della capacità di spesa dell'Ente sotto il profilo di un aumento dell'avanzo disponibile oppure di una diminuzione del disavanzo da coprire.

Fondando su tali principi, ad avviso del rimettente:

- a) l'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per trasformare il fondo anticipazioni di liquidità (F.A.L.) in fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) sarebbe stato in palese contrasto con alcune pronunce della Corte dei Conti, in particolare con la sentenza n. 181 del 2015, poiché eliminerebbe la sterilizzazione del fondo di liquidità, migliorando in modo fittizio il risultato di amministrazione e provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale;
 - b) si verificherebbe una violazione latente dell'equilibrio strutturale del bilancio, in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, poiché, sovrastimando il risultato di amministrazione, si verrebbero a influenzare negativamente tutti gli esercizi futuri. Si realizzerebbe, infatti, un azzeramento o una fortissima riduzione delle poste non impegnabili, che servono a realizzare economie finalizzate a ripristinare gradualmente l'equilibrio compromesso dalla preesistenza di gravi disavanzi;
 - c) dal momento che il prestito costituito dalle anticipazioni di liquidità verrebbe destinato a spese diverse da quelle consentite dalle norme straordinarie contenute nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
 - d) verrebbe altresì violato il principio di ragionevolezza, poiché le norme denunciate consentirebbero di utilizzare il fondo anticipazioni di liquidità per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità, premiando «l'ente che ha violato l'obbligo di copertura delle spese, perché, avendo fatto maggiore ricorso all'anticipazione di liquidità, vede diminuire il sacrificio economico conseguente al passaggio alla contabilità armonizzata. Al contrario [al]l'ente più virtuoso, che ha rispettato l'obbligo di copertura delle spese e, avendo una
-

buona riscossione e una buona tempistica nei pagamenti, non ha avuto la necessità di ricorrere all'anticipazione di liquidità», rimarrebbe preclusa la possibilità di incrementare la spesa corrente;

- e) sarebbe violato il giudicato costituzionale in relazione alle sentenze di questa Corte n. 89 del 2017, n. 269 del 2016 e n. 181 del 2015.

In sostanza, l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione risulta violato perché le anticipazioni di liquidità costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e - in quanto tali - sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l'ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento.

Per quel che concerne l'illegittima influenza sugli equilibri strutturali del bilancio, è sufficiente considerare che il mancato accantonamento delle risorse, quantificato secondo l'ordinario criterio di computo del F.C.D.E., consente al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari al mancato accantonamento, coprendolo con risorse "nominali" (ma non reali, perché il meccanismo contabile indebitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per ridurre o azzerare il cosiddetto F.C.D.E. attraverso la sua sostituzione parziale o totale con l'anticipazione di liquidità), in tal modo incrementando di fatto - senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali - il disavanzo di amministrazione già maturato negli esercizi precedenti.

Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione, viene precisato che la pronuncia Costituzionale produce un'efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per l'adozione delle correzioni atte a porvi rimedio.

Dunque, definitivamente pronunciando, la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 e l'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 205, poiché consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal Decreto Legge 08.04.2013, n. 35 e, in particolare, di «utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione», risultano in contrasto con gli articoli 81, 97 e 119, sesto comma, della Costituzione e, pertanto, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Sostanzialmente la tesi della Corte Costituzionale può essere sintetizzata affermando il principio che il fondo di anticipazione di liquidità non può incidere sul risultato di amministrazione, migliorandolo in quanto in questo modo si consentirebbe un incremento della capacità di spesa e ciò in contrasto con l'articolo 119, comma sesto della Costituzione.

A tal fine il Legislatore è intervenuto con l'articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) della Legge 28.02.2020, n. 8 affrontando le conseguenze della citata Sentenza ed ha previsto che il disavanzo che emerge dall'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 debba essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell'esercizio.

Con la susseguente pronuncia n. 80/2021 del 29.04.2021, pubblicata in G.U.R.I n. 18 del 05 maggio 2021, la Corte Costituzionale si è espressa sull'impugnazione dell'articolo 39 ter della

Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 3, definenti le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019;

La citata sentenza n. 80/2021 è intervenuta sostanzialmente sulle modalità di ripiano su base pluriennale dell'eventuale disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo Anticipazione di Liquidità del risultato di amministrazione, mantenendo, invece, vigente la previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 39-ter sopra riportato (obbligo di accantonamento a F.A.L. del risultato di amministrazione);

Il Legislatore, ancora una volta, al fine di dare attuazione stavolta alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021, ha approvato l'articolo 52 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni", con il quale ha inteso introdurre una lex specialis a supporto degli enti locali a seguito della pronuncia n. 80/2021;

Pertanto, la situazione dell'Ente al 31.12.2019 è la seguente:

Ripiano F.A.L. 2013-2015					
Descrizione	importo	Contributo			
a) Maggiore Disavanzo Rendiconto 2019 rispetto al 2018 per emersione F.A.L.	9.793.952,14		Quote Ripiano		
a1) Quota F.A.L. rimborsata nell'anno 2020	317.883,99		2021	2022	2023
a2) Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73	9.476.068,15		947.606,82	947.606,82	947.606,82
b) Quota contributo al ripiano applicato al Rendiconto della Gestione anno 2021	0,00				
		2.444.383,00	2.444.383,00	1.496.776,19	549.169,37
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del ripiano * anno 2021	0,00		-		
			1.496.776,19	-549.169,37	398.437,45
					quota ripiano
					quota contributo
					differentiale da imputare in bilancio

c) Quota da riportare negli anni successivi – in attesa di ulteriore finanziamento a copertura (anni 2024-2030)		6.633.247,69	
---	--	---------------------	--

L'articolo 52, comma 1, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, come noto, ha istituito un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (ex articolo 39-ter, comma 1, della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (F.A.L.), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020.

L'Ente ha partecipato al riparto del fondo in quanto il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del F.A.L. era superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate con riguardo al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2021, nella quale è stata esaminata, discussa e sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che ha peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a seguito di quanto sopra, l'ente è risultato assegnatario di un contributo a copertura del disavanzo F.A.L. per un importo di euro 2.444.383,00.

Pertanto, se al risultato di amministrazione si sommano gli accantonamenti relativi al disavanzo massimo da FCDE e quello da FAL, si ottiene un risultato finale negativo che dovrà essere oggetto di copertura nei futuri documenti contabili, ad eccezione di una quota residuale a fronte della quale si interviene con le regole ordinarie di cui all'articolo 188 del TUEL (vedasi prospetto sottostante).

Ripiano Disavanzo di Amministrazione * articolo 188 TUEL *	
Situazione al 31 dicembre 2019	
Descrizione	importo
a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015	0,00
a1) Maggiore Disavanzo da adeguamento F.C.D.E. anno 2019	12.972.531,48
a2) Maggiore Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021,	9.476.068,15

n. 73	
b) Disavanzo Residuo da rinvii pluriennali	22.448.599,63
c) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione	23.858.620,34
e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2021-2023 (c-b-d+d1) * esercizio 2021	1.410.020,71

Detto ciò, appare evidente la manovra dell'Ente tendente alla ricerca di misure correttive idonee a salvaguardare l'integrità dell'Ente ed evitare il ricorso a misure straordinarie.

Per ultimo, per le criticità rilevate nell'acquisizione dei dati, di cui alcuni quadri con dati errati e/o incompleti, si fa presente che è stata già attuata apposita misura correttiva tant'è che dai Rendiconti della Gestione per gli esercizi successivi a quelli in esame si è cercato di provvedere secondo norma atteso che gli stessi contengono tutti i dati e/o i prospetti previsti dalla normativa vigente.

2. Mancato rispetto dei termini di approvazione degli strumenti contabili.

Rilievi Corte dei Conti

In merito al rispetto dei termini di adozione degli strumenti contabili, è emerso il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2015, avvenuto con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 24.11.2016, del bilancio di previsione 2016/2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16.09.2016 e del rendiconto 2016, avvenuto con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 07.11.2017, in violazione dell'articolo 227, comma 2, del TUEL.

Deduzioni dell'Ente

L'Ente, nel controdedurre ai rilievi della Corte dei Conti, ha fatto rilevare come il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili sia stato causato dal cambio del sistema informatico dell'Ente e dalle elezioni amministrative. Ciò ha determinato la lentezza dell'attività propria delle singole P.O. nella trasmissione degli elenchi dei residui da mantenere e/o eliminare al Servizio Finanziario dell'Ente e conseguenzialmente nella tardiva approvazione, da parte della Giunta Comunale, del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 ed al 31.12.2016.

Orbene, non si possono che accogliere i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, laddove l'approvazione tardiva degli strumenti contabili produce conseguenze negative sul naturale e fisiologico tempo previsto per lo sviluppo del ciclo di bilancio e sul fatto che i termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili.

Occorre, pertanto, che l'Amministrazione Comunale si organizzi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente, non potendo rappresentare una esimente quanto dedotto dall'Ente nella memoria, mettendo in moto tutta la capacità degli organi di vertice di coordinare in modo efficace i responsabili della gestione al fine di indurli al rispetto dei termini di legge.

Per cui, nell'accogliere il rilievo critico e l'invito a superare questa illegittima prassi, sarà cura degli organi competenti dell'Ente estirparla, facendo valere l'eventuale responsabilità disciplinare delle P.O. , in caso di ritardi immotivati per le relative determinazioni.

Sarà oggetto, altresì, di attenzione l'organizzazione dei servizi all'interno delle Aree dell'Ente al fine di contrastare eventuali criticità e porre in essere le condizioni per l'approvazione dei documenti contabili, a partire dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021, nei termini di legge.

3. Superamento valore limite di quattro parametri di deficitarietà strutturale.

Rilievi Corte dei Conti

Viene fatto rilevare il superamento del valore limite di quattro parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18.02.2013, secondo la normativa ancora vigente per gli esercizi considerati, ed in particolare:

1. **parametro 2:** volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rispetto agli accertamenti delle entrate medesime, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà (soglia 42%);
2. **parametro 3:** ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III provenienti dalla gestione dei residui attivi, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà (soglia 65%);
3. **parametro 4:** volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
4. **parametro 9:** esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

Deduzioni dell'Ente

L'Ente non può che confermare le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti. Però è importante illuminare anche le prime misure correttive poste in essere dall'Ente che lo collocano fuori dalle misure restrittive previste dal TUEL (sfioramento di almeno 4 degli 8 parametri).

Dalla tabella allegata al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 (che si riporta) risultano negativi 3 parametri, per cui si può attestare che il Comune di Capo d'Orlando non è strutturalmente deficitario.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2019	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti		✓
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente		✓
Sostenibilità debiti finanziari		✓
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

Ma ciò non deve fare abbassare la guardia e l'Amministrazione Comunale deve ottimizzare al massimo la gestione contabile al fine di poter migliorare i 3 parametri che rimangono ancora sopra soglia per perimetrarli nei limiti normativi.

4. disavanzo della gestione di competenza per l'esercizio 2015.

Rilievi Corte dei Conti

Viene fatto rilevare un disavanzo della gestione di competenza per l'anno 2015 pari ad euro 553.349,71.

Deduzioni dell'Ente

L'Ente chiarisce che detto disavanzo rilevato scaturisce da un errore materiale nell'inserimento dei dati atteso che gli stessi erano mancanti degli importi del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) sia in entrata, sia in uscita.

Si riporta di seguito l'effettivo dettaglio della gestione di competenza per l'anno 2015:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
Riscossioni	+	24.170.505,16
Pagamenti	-	21.912.203,64
Differenza	A	2.258.301,52
Fondo pluriennale vincolato entrata	+	5.241.958,11
Fondo pluriennale vincolato spesa	-	4.669.010,54
Differenza	B	572.947,57
Residui attivi	+	16.535.758,61
Residui passivi	-	19.347.409,84
Differenza	C	-2.811.651,23
Saldo di competenza		19.597,86

5. Equilibri di Bilancio – Flussi e risultati di cassa.

Rilievi Corte dei Conti

Viene fatto rilevare il sistematico e crescente ricorso all'anticipazione di tesoreria in continuità con gli esercizi precedenti, indicativo di una rilevante crisi di cassa.

Nello specifico l'importo complessivamente concesso per il 2015, ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, ammontava ad euro 7.695.054,28 di cui una quota pari ad euro 5.739.759,04 è rimasta inestinta a fine esercizio (con un incremento rispetto all'esercizio precedente il cui valore ammontava ad euro 1.572.077,93), mentre per il 2016 il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio risulta pari ad euro 7.115.147,47 in aumento considerevole rispetto all'esercizio 2015.

La sussistenza delle delineate criticità imponeva l'adozione di efficaci misure in materia di riscossione delle entrate e di lotta all'evasione tributaria.

Rileva ancora come in assenza di una reale capacità propulsiva nel settore della riscossione delle entrate, occorre che vengano contratte le spese, non potendo surrettiziamente farsi riferimento costante alla liquidità assicurata dalle anticipazioni di tesoreria, la cui funzione è di fronteggiare solo tensioni di cassa limitate a brevi e circoscritti lassi temporali.

Il ricorso crescente e continuo alle anticipazioni delinea un quadro di squilibrio strutturale di cassa che deve essere ricondotto gradatamente a profili di utilizzo fisiologico.

Deduzioni dell'Ente

L'Ente ha fatto rilevare come il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria sia stato determinato principalmente dalla riduzione dei trasferimenti statali e dall'istituzione del fondo di solidarietà comunale, che, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità verso quelli con minori risorse finanziarie, ha determinato un prelievo forzoso dalle casse comunali - dal 2013 al 2015 - per un importo di euro 4.467.981,98 generando un meccanismo foriero di uno squilibrio finanziario crescente.

Quanto al ricorso all'anticipazione di tesoreria, si evidenzia che la stessa è dovuta a crisi di cassa dovuta alla divergenza fra i momenti in cui si acquisiscono le entrate (che affluiscono con periodicità più o meno fissa) e le spese che sono invece caratterizzate dalla loro manifestazione continua e quotidiana, ciò in relazione alla peculiarità dell'azione amministrativa, che non ammettendo soste e costringe l'Ente a dover tamponare alle deficienze di liquidità attraverso l'anticipazione di tesoreria.

Invero, la discontinuità del flusso delle entrate (periodiche) e il flusso delle spese (da sostenere giornalmente), rende difficile per l'Ente poter rientrare annualmente dall'anticipazione, anche perché i contributi statali e regionali vengono spesso erogati in ritardo, mentre necessita giornalmente garantire ed assicurare il più possibile il rispetto dei termini di pagamento.

In merito alla riscossione delle entrate, l'Ente, nel confermare le criticità rilevate dalla Corte, fa presente di voler ottimizzare le scadenze annuali già dall'esercizio 2022, partendo dalla TARI fissando la scadenza del saldo TARI entro l'anno di riferimento.

Si darà, con apposito atto, impulso alle procedure di riscossione coattiva relative ai tributi comunali ed alle entrate patrimoniali.

L'Ente sta procedendo speditamente all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alla TARI ed all'IMU al fine di accorciare i tempi di recupero dell'evasione e soprattutto dall'elusione, individuando - quale risanamento strutturale – la tempestiva e la maggiore incisività nel contrasto all'evasione e all'elusione comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e quindi non più riservato all'Agenzia delle Entrate.

Tale procedura verrà applicata ad ogni altra entrata comunale. Questo comporta l'eliminazione di un passaggio nel procedimento accertativo che, associato all'esternalizzazione della riscossione coattiva – non più a Riscossione Sicilia – dovrebbe ridurre drasticamente i tempi, il fenomeno e migliorare i flussi di cassa.

Entro l'esercizio 2023 si procederà pertanto ad allineare le attività accertative relative alle Imposte e Tasse Comunali completando gli anni mancanti sino al 2021, mentre per quanto riguarda il Servizio Idrico saranno emesse tutte le fatturazioni mancanti sino all'esercizio 2022, portando così a regime la relativa fatturazione (tenuto conto anche dei nuovi termini prescrizionali).

È evidente che tali attività determineranno un incremento nei flussi di cassa che associati all'ulteriore anticipazione di Liquidità ottenuta da CC.DD.PP. nell'anno 2020 (ex articolo 116 del Decreto Legge n. 34/2020) e nell'anno 2021 (ex articolo 21 del D.L. n. 73/2021, cd. "Sostegni-bis), utile per il pagamento dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili maturati sino alla data del 31 dicembre 2020, dovrebbe certamente arginare il fenomeno dell'anticipazione di tesoreria riconducendola ad un utilizzo fisiologico già dall'esercizio 2022.

Per le altre misure si rimanda al capitolo dedicato alle Conclusioni finali delle presenti misure correttive.

6. Dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

Rilievi Corte dei Conti

Viene fatto rilevare che il prospetto di cui al punto 1.2.1. del questionario riporta un risultato di amministrazione pari a euro 503.993,98, con una parte disponibile di euro 30.980,60, evidenziando tuttavia:

- la sottostima (euro 157.779,38) del FCDE per il 2015, in considerazione della mole dei residui relativi al titolo I per euro 15.102.675,08 ed al titolo III per euro 7.282.405,24;
- l'impossibilità di valutare la congruità dell'accantonamento al fondo per le passività potenziali da contenzioso (euro 150.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016) in assenza di dati relativi al contenzioso e ai pagamenti, cui l'Ente sarebbe obbligato sulla base di sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, non essendo stati forniti elementi circa l'effettuazione della ricognizione prevista dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al punto 5.2 lettera h);
- una probabile sottostima del fondo anticipazioni di liquidità;
- il mancato accantonamento al fondo società partecipate.

Deduzioni dell'Ente

L'Ente ha fatto rilevare che in relazione alla determinazione del FCDE aveva ritenuto opportuno non includere nello stesso le entrate tributarie per le quali esiste l'obbligo della copertura del servizio al 100% (TARI) in quanto eventuali inesigibilità passate dovevano essere imputate sui costi dei piani finanziari futuri. Nel caso dell'IMU, invece, è corretto tenerne conto nella costituzione del FCDE solo per eventuali rettifiche e per il contrasto all'evasione.

Nel rimandare alle deduzioni di cui al precedente punto 1, qui invece ci si sofferma sulla quantificazione del fondo contenzioso che a parere della Corte dei Conti appare assai approssimativa, considerato che non risulta operata una ricognizione del contenzioso pendente, né risulta sia stata effettuata una reale stima dei rischi di soccombenza per ciascuna controversia, come invece prescritto dalle disposizioni contabili vigenti.

Fermo restando che il contenzioso dell'Ente è una delle criticità che deve essere affrontata in maniera radicale e definitiva tale da portare a ridurre le conflittualità con l'Ente, anche attraverso le diverse misure deflative del contenzioso oggi operabili.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, dispone che, in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 si è provveduto ad un primo accantonamento nel Fondo rischi da contenzioso dell'importo di euro 140.000,00 e nel Fondo per Spese Potenziali per euro 153.952,24.

Ciò potrebbe far denotare l'incapienza dell'accantonamento operato dall'Ente necessaria a dare copertura - negli esercizi successivi - al riconosciuto dei potenziali debiti fuori bilancio. Ma per dire ciò si dovrà portare avanti l'attività di ricognizione del contenzioso pendente, chiedendo anche ai legali di collaborare con l'Ente affinché sia fatta una reale stima dei rischi da soccombenza per le varie controversie pendenti, mettendo tale attività tra gli obiettivi della P.O. per l'esercizio 2021.

Comunque con l'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 verrà effettuata una ulteriore verticalizzazione del contenzioso e qualora necessario si procederà a rimpinguare il predetto Fondo, mentre a partire dall'esercizio 2022 (già con il bilancio di Previsione 2022-2024) si vedranno i primi frutti dell'attività risanatoria sin qui posta in essere nonché applicate le risorse atte a coprire i Debiti fuori Bilancio e quelli Potenziali.

7. Scarsa attività di riscossione riguardo l'evasione tributaria.

Rilievi Corte dei Conti

Viene rilevata la scarsa attività di riscossione relativa alle somme accertate a seguito dell'attività di recupero per evasione tributaria.

Ammonisce altresì adducendo che per procedere ad un'efficace azione di recupero dell'evasione tributaria occorre porre in essere stringenti iniziative volte dapprima a far emergere le

sacche di evasione, anche mediante l'effettuazione di controlli incrociati, e, successivamente, ad avviare le conseguenti azioni di recupero, anche di natura coattiva.

Deduzioni dell'Ente

Nella memoria predisposta dall'Ente viene rappresentato che ciò è dipeso da oggettive difficoltà che si sono riscontrate nelle procedure vigenti per il recupero, che non hanno garantito tempi brevi e certi.

È evidente che non si può non accogliere l'invito a procedere con maggiore solerzia al recupero dell'evasione tributaria innescando un meccanismo virtuoso che consenta, consequenzialmente, di incrementare le entrate.

A tal fine viene impegnato l'Organo Esecutivo e l'Ufficio Tributi dell'Ente ad attivare tutte le azioni utili e necessarie al raggiungimento di elevati standard quali-quantitativi e di poterne dare contezza a codesta On.le Corte dall'esercizio 2022, considerata la sospensione della riscossione coattiva, a seguito della pandemia, negli anni 2020 e 2021

Vedasi anche quanto riportato al precedente punto 5.

8. Ricognizione annuale dei residui.

Rilievi Corte dei Conti

Viene segnalata, in merito ai residui, che la ricognizione annuale dei residui al 31 dicembre 2015 ha consentito di individuare crediti insussistenti per euro 20.928.455,71, debiti insussistenti per euro 24.421.857,28 e debiti da reimputare per euro 4.861.491,9.

Si evidenzia, inoltre, che nel 2016 la bassissima incidenza delle riscossioni sui residui al 31.12.2015 relativi a IMU, pari al 2,8%, Tarsu e Tari, pari al 5,1%, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, pari al 5,9%, ai fitti attivi e canoni patrimoniali, pari al 5,9%.

Deduzioni dell'Ente

Nella memoria predisposta dall'Ente viene rappresentato che ciò è dipeso dalle oggettive difficoltà che non garantiscono tempi brevi e certi e che sono state attivate le procedure di riscossione coattiva ammesse dalla legge, che non permettono una riscossione in tempi brevi.

Si coglie l'occasione per far proprie le argomentazioni circa la necessità di una governance risoluta in materia di realizzazione effettiva delle entrate

Vedasi anche quanto riportato al precedente punto 5 e 7.

9. Mancato rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti.

Rilievi Corte dei Conti

L'Ente viene additato di non aver adottato misure organizzative finalizzate a rispettare i tempi di pagamento (previsti dal legislatore) delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del TUEL.

Prosegue evidenziando che l'adozione di misure organizzative atte a garantire efficacemente i pagamenti attiene al profilo procedimentale del funzionamento degli uffici comunali.

Deduzioni dell'Ente

Non si può che accogliere l'invito della Corte dei Conti. Il mancato pagamento delle fatture nei termini di legge, oltre a manifestare disordine organizzativo, è indice di difficoltà finanziarie dell'Ente (con particolare riferimento alla cassa) e può esporre il Comune alle azioni esecutive per il recupero coattivo del credito oltre a considerare l'impatto fortemente negativo che tali ritardi producono sulle imprese operanti nel mercato, costrette a chiedere anticipazioni bancarie a fronte di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

E' evidente che la problematica va ricercata nella tempistica dei procedimenti amministrativi, per cui si cercherà di mettere ordine alle fasi relative all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento dell'acquisto di beni e servizi.

A tale fine sarà emanato apposito atto di indirizzo rivolto alle PP.OO. dell'Ente, esplicitando in esso dettagliatamente le conseguenze delle eventuale violazione di esso e, più segnatamente l'integrazione della fattispecie omissiva di cui all'art. 328 c.p.

10. Mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori con gli organismi partecipati.

Rilievi Corte dei Conti

In sede di deferimento è stata rilevata la mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori con gli organismi partecipati, disciplinata dall'articolo 11, comma 6, lettera J, del d.lgs. n. 118/2011.

Viene fatto rilevare che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati.

In presenza di mancata conciliazione delle partite contabili si realizza dunque un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di misure correttive, generando altresì un ostacolo che si frappone alla futura redazione del bilancio consolidato.

Deduzioni dell'Ente

Non si può che accogliere l'invito della Corte dei Conti. Si prenderà come spunto l'onere di attivare tutti gli strumenti previsti dal codice civile al fine di ottenere il riscontro di quanto richiesto, eventualmente avvalendosi dei rimedi codicistici in presenza di omissioni degli organi di controllo, per diffidare le poche partecipazioni rimaste (tra cui quelli obbligatori per Legge e talune poste già in liquidazione) già per i dati necessari per la chiusura del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020.

Considerazioni Finali.

Considerazioni della Corte dei Conti

Viene fatto obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento (oggetto del presente provvedimento), i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

È evidente che l'adozione da parte della Corte dei Conti di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari (Sindaco, Giunta, responsabili degli uffici, Organo di Revisione, etc.) mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Considerazioni dell'Ente

L'Ente oggi può tranquillamente assicurare la Corte dei Conti di non trovarsi nell'incapacità di avere una gestione finanziaria sana e ciò troverà espressione e attestazione anche nei documenti contabili successivi a quello ultimo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 09.12.2021 relativo al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019.

Inoltre le misure correttive previste con il presente provvedimento garantiscono e garantiranno di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi contabili.

Le ulteriori misure correttive che saranno attivate già nei prossimi mesi, oltre a quelle riportate nei rispettivi e superiori punti, possono essere così riassunte:

- a) revisione tariffe delle entrate patrimoniali (atteso che le aliquote dei tributi comunali sono state già poste in essere dall'esercizio 2021);
 - b) ulteriore revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - c) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da eventuali sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'eventuale incremento del relativo Fondo rischi;
 - d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
 - e) revisione della gestione dei trasporti scolastici e dei contratti in essere per le utenze (e tempestività dei relativi pagamenti) al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi e transitare al mercato libero;
-

f) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali.

In chiusura, si ritiene fondamentale richiamare l'individuazione - quale risanamento strutturale - la riduzione della tempestiva e una maggiore incisività nel contrasto all'evasione ed elusione di ogni entrata comunale, mediante l'utilizzo dell'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e quindi non più riservato all'Agenzia delle Entrate.

Tanto si propone.
